



**Tribunale di Parma**

***Sezione G.I.P. – G.U.P.***

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**

**(artt. 408-411 c.p.p.)**

Il G.I.P., dott. Mattia Fiorentini,

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato;

vista la richiesta di archiviazione - notificata dal P.M. a Luca Bonini c/o il difensore di fiducia e da questo tempestivamente opposta - pervenuta alla Cancelleria di quest'Ufficio in data 27.5.2020;

rilevato che, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale più recente, «*ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari*» (cfr. Cass. Pen., Sez. V del 26.5.2014, n. 47634), per cui è legittima la declaratoria di inammissibilità della stessa «*qualora le investigazioni prospettate dall'opponente non siano in grado di apportare elementi ulteriori a quelli già acquisiti*» (cfr. Cass. Pen., Sez. IV del 10.4.2015, n. 17181);

ritenuto come l'opposizione si risolva in una mera revisione critica delle conclusioni rassegnate dal P.M. e che le escussioni/acquisizioni sollecitate non potrebbero apportare nessun altro elemento, posto che il P.M. ha già - del tutto correttamente - escluso che le espressioni utilizzate possano, nel contesto delucidato, anche solo astrattamente configurare il reato di diffamazione;

ritenuto che l'opposizione sia quindi da ritenersi inammissibile per carenza del requisito imposto dall'art. 410 comma 1 c.p.p. e che, quanto al merito, debba concordarsi con la pubblica accusa in ordine alla carenza degli elementi del reato ipotizzato;

ritenuto che, infatti, i termini oggetto della denuncia – querela sono stati utilizzati da Gianluca Felicetti - in qualità di presidente della "*Lega Anti – vivisezione Animali*" - in maniera strettamente ancorata all'oggetto della discussione in atto (ovvero per criticare il ricorso alla sperimentazione animale sui macachi e le loro condizioni), oltre che contenute nella forma e pertinente al ruolo ricoperto, e non sono, invece, stati utilizzati per condurre un attacco gratuito alla persona del Bonini;

visti gli artt. 116, 410 comma 2 e 411 c.p.p.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di Luca Bonini;

dispone l'archiviazione del procedimento sopra indicato e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede;

autorizza sin d'ora il rilascio di copia degli atti a richiesta degli interessati;

manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 10 giugno 2020

Il G.I.P.

Mattia Fiorentini

